



Comune di
Borgo San Dalmazzo
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

Approvato con D.C.C. 48 del 12.12.2024

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile (dall'art. 106 all'art. 116), dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla legge relativa alla celebrazione delle unioni civili (L. 20 maggio 2016, n. 76).

Art. 2 - Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge e appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Il matrimonio o l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti dei futuri coniugi.

Di norma vengono celebrati nella Sala Giunta, adatta a cerimonie con meno di 20 invitati.

Su richiesta degli interessati il matrimonio o l'unione civile possono essere celebrati nella Sala delle adunanze del Consiglio Comunale, che per tale fine e circostanza assume la denominazione di Casa Comunale.

Possono essere altresì celebrati, all'aperto, presso l'Anfiteatro Comunale di Monserrato, quale ufficio di stato civile separato, come da disposizioni della Giunta Comunale. In caso di maltempo non è previsto alcun rimborso della relativa tariffa; in alternativa le celebrazioni verranno svolte presso la Sala Consiliare.

La Giunta Comunale potrà individuare ulteriori luoghi idonei per le celebrazioni del matrimonio civile e delle unioni civili, mediante apposita deliberazione, regolandone l'uso e fissando l'importo del rimborso dovuto.

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione deve essere presentata all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati indicante la scelta del luogo della celebrazione.

La richiesta deve essere depositata presso il predetto ufficio almeno 30 giorni prima della celebrazione. L'istanza dovrà contenere le generalità degli interessati, la data e l'ora della celebrazione, la scelta del regime patrimoniale e l'indicazione delle generalità complete dei testimoni.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non pervengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.

Art. 5 - Giornate e orario di celebrazione

Le celebrazioni si svolgono nel giorno e nell'ora concordati e generalmente nell'orario di apertura dell'Ufficio dello Stato Civile. Non sono celebrati, di norma, i matrimoni civili o le unioni civili nei seguenti giorni:

- 1° e 6 Gennaio;
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- 25 Aprile;
- 1° Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- 1° novembre;
- festa patronale (5 dicembre);
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita dei luoghi destinati alla celebrazione potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordarsi con gli addetti all'Ufficio stesso.

Art. 7 - Allestimento dei luoghi della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile

I richiedenti la celebrazione hanno facoltà di chiedere l'arricchimento, a propria cura e spesa, dei luoghi della celebrazione con ulteriori arredi e addobbi, con l'obbligo della loro rimozione immediatamente al termine della cerimonia.

È consentito - prima e dopo il rito - il lancio o lo spargimento di riso o coriandoli, esclusivamente nei luoghi esterni agli edifici e nell'androne dell'ingresso alla Casa Comunale.

I luoghi e i beni concessi per la celebrazione dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni nelle quali furono ricevuti. I richiedenti la celebrazione sono direttamente responsabili e rispondono in solido dei danni riscontrati ai beni concessi dal Comune. L'Ente resta esonerato da ogni responsabilità per qualunque fatto abbia a verificarsi in relazione all'uso dei beni comunali.

Art. 8 - Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre agli interessati, due testimoni maggiorenni, muniti di valido documento di identità in corso di validità. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio dello Stato Civile la fotocopia dei predetti documenti. Per motivi di urgenza, in caso di variazione dei testimoni o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli interessati devono darne comunicazione all'Ufficio entro e non oltre le 48 ore precedenti la data di celebrazione.

Art. 9 – Tariffe per le celebrazioni

Per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile nella Sala Giunta, nella Sala delle adunanze del Consiglio e presso l'Anfiteatro Comunale di Monserrato è dovuto il preventivo pagamento di un rimborso forfetario della spesa sostenuta dal Comune per l'allestimento, la pulizia e il riordino dei luoghi nelle tariffe annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Le modalità operative per l'erogazione dei servizi disciplinati dal presente regolamento, non dal medesimo previste, saranno preventivamente concordate e verificate con l'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia: Codice Civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; L. 20 maggio 2016, n. 76; D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Lo Statuto Comunale.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 100 dello Statuto Comunale.

Non saranno soggetti a eventuali variazioni tariffarie i matrimoni e le unioni civili già formalmente calendarizzati alla data di adozione della deliberazione approvante il presente Regolamento.